

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017), è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il Consiglio di classe dovrà tenere conto dei seguenti criteri ai fini dell'ammissione alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico - continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l'ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti. Il Consiglio di classe dovrà inoltre tenere conto ai fini della non ammissione alla classe successiva:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Inoltre, il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione all'esame di stato dei seguenti criteri:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza

- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico - continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà

- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Consiglio di classe dovrà inoltre tenere conto ai fini della non ammissione all'esame:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno

- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;

- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, UN VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento "L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato". Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP. L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).

Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue: Comunicazioni alla famiglia In qualunque momento dell'anno scolastico e, in particolare, subito dopo lo svolgimento dei Consigli di classe, nel caso sia stata rilevata una situazione critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione del positivo esito dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe convoca la famiglia mediante comunicazione scritta al fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell'alunno, con particolare riguardo al profitto. In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà per iscritto la segreteria amministrativa, la quale provvederà a informare la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma.